



# COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE

*Medaglia d'Argento al Merito Civile*  
Provincia di Ravenna

SEGRETARIO GENERALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 274 / 2014 del 12/09/2014

**OGGETTO: PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2014-2016. APPROVAZIONE DEL DISCIPLINARE PER LA PUBBLICAZIONE DEI DATI SUL SITO ISTITUZIONALE NELLA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE"**

## IL RESPONSABILE DI AREA/SETTORE

### Premesso che:

-con deliberazione della Giunta Comunale n. 10 in data 29 gennaio 2014, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano triennale della prevenzione della corruzione 2014-2016;

-nel piano di prevenzione della corruzione è inserita una sezione dedicata al programma triennale per la trasparenza e l'integrità, che definisce le misure, i modi e le iniziative volti all'attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi di cui all'art. 43, comma 3, del d.lgs n. 33/2013;

-che le misure del Programma triennale sono collegate, sotto l'indirizzo del Responsabile, con le misure e gli interventi previsti dal Piano di prevenzione della corruzione;

-che, a tal fine, il Programma costituisce pertanto, come detto, una sezione del Piano di prevenzione della corruzione;

-che, altresì, gli obiettivi indicati nel Programma triennale sono comunque formulati in collegamento con la programmazione strategica ed operativa dell'Amministrazione, definita in via generale nel Piano della performance e negli analoghi strumenti di programmazione previsti negli enti locali;

-che l'operatività delle misure previste sia nel Piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità che nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità richiede il compimento di una serie di azioni per la messa a punto di un sistema che preveda operazioni di ricognizione, nonché raccolta, elaborazione e confronto di dati che necessitano di adeguato supporto informativo;

**Visto** il paragrafo 2 della parte II del piano triennale della prevenzione della corruzione, che individua i soggetti ed i ruoli nel procedimento di elaborazione e di attuazione/ aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità;

**Dato atto** che a ciascun responsabile di settore è attribuito il compito di effettuare direttamente le pubblicazioni oppure di fornire i dati e i documenti di propria competenza alla struttura responsabile della pubblicazione dei dati e dei documenti, secondo le modalità operative definite dal Responsabile della trasparenza;

**Visto** che gli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo n. 33/2013 e dall'altra normativa in materia di trasparenza e siti web, si concretizzano nella sezione "Amministrazione trasparente" che deve

trovare posto sul sito web istituzionale dell'ente;

**Dato atto altresì** che tra i mesi di novembre 2013 e gennaio 2014 è stato pubblicato un nuovo sito istituzionale nel quale si è provveduto a riversare i contenuti del precedente e si è provveduto contemporaneamente a ristrutturare ed implementare la sezione "Amministrazione Trasparente";

- che il servizio segreteria ha proceduto ad una verifica della possibilità di reperire i dati necessari ad alimentare la sezione "Amministrazione Trasparente", individuando diverse situazioni e precisamente:

- dati presenti sul vecchio sito istituzionale, anche collocati in sezioni diverse, ma che comunque è possibile recuperare;
- dati che è possibile implementare in tempi ristretti, perché già all'interno di banche dati in possesso del Comune;
- dati che necessitano di semplici elaborazioni;
- dati che necessitano di elaborazioni complesse;

**Considerato** che a seguito della suddetta verifica è stato predisposto l'allegato documento nel quale sono indicate per ciascuna sezione e sottosezione di "Amministrazione Trasparente":

- i dati da pubblicare;
- i riferimenti normativi inerenti i singoli obblighi;
- l'attuazione o meno dei suddetti obblighi alla data odierna, il termine temporale entro il quale devono comunque essere attuati, se i relativi contenuti necessitano di aggiornamento;
- i settori competenti rispetto ai contenuti e alla redazione dei dati da pubblicare;

#### **Rilevato:**

- che ai sensi dell'art. 43 del d.lgs. n. 33/2013, all'interno di ogni amministrazione il responsabile per la prevenzione della corruzione di cui all'art. 1, comma 7 della legge n. 190/2012 svolge, di norma, le funzioni di responsabile per la trasparenza e tale figura in questo Ente è stata individuata nel Segretario Generale;
- che, pertanto, detto Responsabile svolge stabilmente attività di controllo sull'adempimento da parte dell'Amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di valutazione, all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione;
- che il Responsabile provvede all'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, all'interno del quale sono previste specifiche misure di monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza e ulteriori misure e iniziative di promozione della trasparenza in rapporto con il Piano anticorruzione;
- che i responsabili delle aree/ settori devono garantire il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare al fine del rispetto dei termini stabiliti dalla legge;
- che il Responsabile controlla ed assicura la regolare attuazione dell'accesso civico sulla base di quanto stabilito dal D.Lgs. 22/2013;
- che l'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'Amministrazione;

**Considerato** pertanto necessario approvare il documento allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

**Dato atto** che il controllo di regolarità amministrativa di cui all'art. 147/bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, è

esercitato con la sottoscrizione digitale del presente atto e dei pareri che lo compongono;

### DETERMINA

1.di approvare il documento allegato quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione, contenente l'elencazione dei dati da pubblicare sul sito web istituzionale alla sezione "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" con indicazione di:

- riferimenti normativi inerenti i singoli obblighi di pubblicazione;
- l'attuazione o meno dei suddetti obblighi alla data odierna, il termine temporale entro il quale devono comunque essere attuati e se i relativi contenuti necessitano di aggiornamento;
- le aree/settori competenti rispetto ai contenuti e alla redazione dei dati da pubblicare;

2.di rinviare a successivo atto la definizione delle modalità applicative delle sanzioni previste dal d.lgs. n. 33/2013;

3.di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito web istituzionale;

4.il presente atto non necessita di copertura finanziaria;

5.di dare atto della regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i.;

6.la presente determinazione è esecutiva dalla data di sottoscrizione da parte del dirigente del settore.

Li, 12/09/2014

IL RESPONSABILE DI AREA/SETTORE  
GAVAGNI TROMBETTA IRIS  
(sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

#### Destinazioni:

	Area Amministrativa e Finanziaria
	Area Servizi al cittadino
	Settore Lavori pubblici e manutenzione
	Settore Polizia Municipale
	Settore Gestione Territorio
	U.R.P.
	Altri:
	Anagrafe delle prestazioni



## COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE

SITO ISTITUZIONALE

SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

	Sotto sezione 1° livello	Sotto sezione 2° livello	Riferimenti normativi (1)	Stato attuazione – termine pubblicazione	Settore-ufficio responsabile
1	<b>DISPOSIZIONI GENERALI</b>	<b>PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'</b> (e il relativo stato di attuazione) – programma triennale da aggiornare annualmente ai sensi dell'art. 10, c. 1 del D. Lgs. n. 33/2013  <b>ATTESTAZIONE DELL'OIV</b> o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione  <b>ATTI GENERALI</b> Le pubbliche amministrazioni pubblicano sui propri siti istituzionali i riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati "Normattiva", che ne regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività .  Le pubbliche amministrazioni pubblicano altresì: direttive, circolari, programmi, istruzioni emanati dall'amministrazione e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti, ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che riguardano o dettano disposizioni per l'applicazione di esse, ivi compresi i codici di condotta (c.1)	Art. 10, c. 8, lett. A  Art. 14, c. 4, lett. g, D. Lgs. N. 150/2009  Art. 12, c. 1, 2	Parzialmente attuato  attuato  Attuato	Segreteria  Segreteria  Segreteria

		<p>Con riferimento allo Statuto, ai regolamenti che regolano le funzioni, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell'amministrazione, sono pubblicati gli estremi degli atti e dei testi ufficiali aggiornati (c.2)</p> <p><b>CODICE DISCIPLINARE E CODICE DI CONDOTTA</b>          Codice disciplinare, recante l'indicazione delle infrazioni del codice disciplinare e relative sanzioni (pubblicazione on line in alternativa all'affissione in luogo accessibile a tutti – art. 7, L. n. 300/1970          Codice di condotta inteso quale codice di comportamento</p> <p><b>SCADENZIARIO OBBLIGHI AMMINISTRATIVI</b>          Scadenziario con l'indicazione delle date di efficacia di nuovi obblighi amministrativi a carico di cittadini e imprese introdotti dalle amministrazioni (secondo modalità determinate con uno o più DPCM da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore del D. L. n. 69/2013)</p> <p><b>BUROCRAZIA ZERO</b>          Casi in cui il rilascio delle autorizzazioni di competenza è sostituito da una comunicazione dell'interessato</p> <p><b>ATTIVITA' SOGGETTE A CONTROLLO</b>          Elenco delle attività delle imprese soggette a controllo (ovvero per le quali le pubbliche amministrazioni ritengono necessarie l'autorizzazione, la segnalazione certificata di inizio attività o la mera comunicazione)</p>	<p>Art.55, c.2, D.Lgs. n. 165/2001 e Art. 12, c.1 D.Lgs. n. 33/2013</p> <p>Art. 12, c.1bis, D. Lgs. n. 33/2013</p> <p>Art. 37, c.3, D.L.n. 69/2013</p> <p>Art. 37, c.3bis, D.L.n. 69/2013</p>	<p>Attuato</p> <p>Da attuare entro 31/12/2014</p> <p>Da attuare entro il 31/12/2014</p> <p>Da attuare entro 31/12/2014</p>	<p>Personale</p> <p>Tutti gli uffici in relazione alle proprie competenze</p> <p>GESTER + PM</p> <p>GESTER + PM</p>
2	<b>ORGANIZZAZIONE</b>	<p><b>ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO-AMMINISTRATIVO</b>          Informazioni e dati, corredati dai documenti anche normativi di riferimento, relativi agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze (art. 13, c. 1, lett. a).</p> <p>Con riferimento ai <b>TITOLARI DI INCARICHI POLITICI, DI CARATTERE ELETTIVO</b> e comunque di <b>ESERCIZIO DI POTERI DI INDIRIZZO POLITICO</b> sono pubblicati ai</p>	<p>Art. 47 Art. 49, c. 3</p>	<p>attuato</p>	<p>Segreteria</p>

	<p>sensi dell'art. 14:</p> <p>a. atto di nomina o di proclamazione, con indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;</p> <p>b. curriculum;</p> <p>c. compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;</p> <p>d. dati relativi all'assunzione di altre cariche presso enti pubblici o privati ed i compensi a qualsiasi titolo corrisposti;</p> <p>e. altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica ed indicazione dei compensi spettanti.</p> <p>I dati di cui al comma 1 sono pubblicati entro tre mesi dall'elezione o dalla nomina e per i tre anni successivi alla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti. Decorso il termine di pubblicazione ai sensi del presente comma, <b>le informazioni non vengono trasferite nelle sezioni di archivio</b> (art.14, c. 2)</p> <hr/> <p><b>SANZIONI PER MANCATA COMUNICAZIONE DEI DATI</b></p> <p>La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all'art. 14, concernenti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica, dà luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'amministrazione o organismo interessato (art. 47,c. 1)</p> <p>La violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 22, c. 2 (concernenti i dati relativi agli enti pubblici vigilati, agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle società di diritto privato partecipate), dà luogo ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della violazione.</p> <p>La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento, ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento (art. 47, c. 2).</p> <p>Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono irrogate dall'autorità amministrativa competente in base a quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 (art. 47, c. 3).</p> <hr/> <p>Ai sensi dell'art. 49, c. 3, le sanzioni di cui all'art. 47 si applicano, per ciascuna amministrazione, a partire dalla data di adozione del primo aggiornamento annuale del Piano triennale della trasparenza e comunque a partire dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del D, Lgs. 33/2013, ovvero <b>entro il 17 ottobre 2013</b>.</p>			
	<p><b>ARTICOLAZIONE DEGLI UFFICI</b></p> <p>Le informazioni e i dati, corredati dai documenti normativi di riferimento, relativi a:</p> <p>articolazione degli uffici, competenze e risorse a disposizione di ciascun ufficio, nomi dei responsabili dei singoli uffici (c.1, lett. b)</p> <p>illustrazione in forma semplificata dell'organizzazione dell'amministrazione mediante</p>	Art. 13, c. 1, lett. b e c	attuato	segreteria

		l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche (c. 1, lett.c)			
		<b>TELEFONO E POSTA ELETTRONICA</b> Elenco dei numeri di telefono, nonché delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicati, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali.	Art. 13, c. 1, lett. d	attuato	segreteria
3	<b>CONSULENTI E COLLABORATORI</b>	<p>Per gli <b>INCARICHI DI CONSULENZA E COLLABORAZIONE</b> sono pubblicati ed aggiornati i seguenti dati:</p> <p>a. indicazione dei soggetti percettori  b. estremi dell'atto di conferimento dell'incarico  c. curriculum vitae (redatto in conformità al vigente modello europeo)  d. dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali  e. compensi comunque denominati relativi al rapporto di consulenza e collaborazione (art. 15, c.1)</p> <p>Per gli <b>INCARICHI DI CONSULENZA E COLLABORAZIONE</b> conferiti a <b>SOGGETTI ESTERNI A QUALSIASI TITOLO</b> sono pubblicati i seguenti dati:</p> <p>a. indicazione dei soggetti percettori  b. estremi dell'atto di conferimento dell'incarico  c. oggetto dell'incarico  d. durata  e. compenso</p> <p>La pubblicazione dei dati di cui sopra relativamente agli incarichi conferiti a soggetti esterni a qualsiasi titolo è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi (unitamente alla comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ex art. 53, c. 14, secondo periodo del D. Lgs. n. 165/2001 e s. m. i.). L'ente pubblica e mantiene aggiornato sul sito istituzionale l'elenco dei propri consulenti recante i dati di cui sopra (art. 15, c. 2).</p> <p>In caso di omessa pubblicazione di quanto previsto dall'art. 15, c. 2, il pagamento del corrispettivo determina la responsabilità del dirigente che l'ha disposto, accertata all'esito del procedimento disciplinare, e comporta il pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta, fatto salvo il risarcimento del danno del destinatario ove ricorrano le condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs. 104/2010 (art. 15, c. 3).</p> <p>La pubblicazione dei dati di cui ai cc. 1 e 2 dell'art. 15 avviene entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico (art. 15, c. 4)</p>	<p>Art. 15, c. 1 e 2  Art. 10, c. 8, lett. d</p> <p>(in caso di inadempimento sanzioni di cui all'art. 15)</p>	Attuato parzialmente	Ciascun settore per gli incarichi affidati
4	<b>PERSONALE</b>	<p>Per gli <b>INCARICHI AMMINISTRATIVI DI VERTICE</b> sono pubblicati ed aggiornati i seguenti dati:</p> <p>a) indicazione dei soggetti percettori</p>	Art. 15, c.1 e 2 – Art. 10, c.8, lett d	attuato	personale

	<p>b) estremi dell'atto di conferimento dell'incarico</p> <p>c) curriculum vitae (redatto in conformità al vigente modello europeo)</p> <p>d) dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali</p> <p>e) compensi comunque denominati relativi al rapporto di lavoro, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato (art. 15,, c.1)</p> <p>f) dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità di cui al D. Lgs. 39/2013 presentata dall'interessato al momento del conferimento dell'incarico (art. 20, c. 1); la dichiarazione è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico</p> <p>g) dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui al D. Lgs. 39/2013 presentata annualmente dall'interessato nel corso dell'incarico (art. 20, c. 2).</p> <p>La dichiarazione di cui al c. 1 è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico.</p>			
	<p><b>DOTAZIONE ORGANICA</b></p> <p>1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano il conto annuale del personale e delle relative spese sostenute, di cui all'art. 60, comma 2, del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i., nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione della sua distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico (c.1).</p> <p>2. Le pubbliche amministrazioni, nell'ambito delle pubblicazioni di cui al comma 1, evidenziano separatamente i dati relativi al costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico (c. 2).</p>	Art. 16, c. 1 e 2	Attuato – da completare con dati del conto 2013	personale
	<p><b>PERSONALE NON A TEMPO INDETERMINATO</b></p> <p>1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano annualmente, nell'ambito di quanto previsto dall'art. 16, c. 1, i dati relativi al personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, con l'indicazione delle diverse tipologie di rapporto, della distribuzione di questo personale tra le diverse qualifiche e aree professionali, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico. La pubblicazione comprende l'elenco dei titolari di contratto a tempo determinato.</p> <p>2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano trimestralmente i dati relativi al costo complessivo del personale di cui al comma 1, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.</p>	Art. 17, c. 1 e 2	attuato	personale
	<p><b>TASSI DI ASSENZA</b></p> <p>Le pubbliche amministrazioni pubblicano trimestralmente i dati relativi ai tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale (c. 3).</p>	Art. 16, c.3	attuato	personale
	<p><b>INCARICHI CONFERITI E AUTORIZZATI AI DIPENDENTI</b></p> <p>Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascuno dei propri dipendenti con indicazione</p>	Art.18 c.1	attuato – da completare con incarichi	personale

		della durata e del compenso spettante per ogni incarico (art. 18, c.1).	—	autorizzati nel 2013 attuato	personale
		<b>CONTRATTAZIONE COLLETTIVA</b> Riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali ed eventuali interpretazioni autentiche (c.1)	Art 21c.1		
		<b>CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA</b> Contratti integrativi stipulati, con relazione tecnico-finanziaria e con relazione illustrativa, certificate dagli organi di controllo di cui all'art. 40 bis, c. 1 del D. Lgs. n. 165/2001 ed informazioni trasmesse annualmente ai sensi del c. 3 art. 40bis D.Lgs. n. 165/2001. La relazione illustrativa evidenzia gli effetti attesi in esito alla sottoscrizione del contratto integrativo in materia di produttività ed efficienza dei servizi erogati anche in relazione alle richieste dei cittadini.	Art.21c.2	attuato	personale
		<b>OIV</b> Nominativi e curricula dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione di cui all'art. 14 del D. Lgs. n. 150/2000.	Art. 10c.8 lett c	attuato	Personale
5	<b>BANDI DI CONCORSO</b>	Bandi di concorso per il reclutamento a qualsiasi titolo di personale presso l'Amministrazione (c.1) Elenco costantemente aggiornato di: bandi di concorso bandi espletati nell'ultimo triennio, con indicazione per ciascuno di essi, del numero dei dipendenti assunti e delle spese effettuate (c. 2)	Art. 19	Attuato	Personale
6	<b>PERFORMANCE</b>	<b>PIANO DELLA PERFORMANCE</b> ovvero <b>PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE</b> Piano della performance di cui all'art. 10 del D. Lgs. n. 150 del 27/10/2009  L'art. 169, c. 3bis, del TUEL di cui al D. Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. g-bis), del D. L. n. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 213/2012, dispone che <i>"Il piano esecutivo di gestione è deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con la relazione previsionale e programmatica. Al fine di semplificare i processi di pianificazione gestionale dell'ente, il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel piano esecutivo di gestione."</i>	Art.10,c.8 lett b	Attuato	Personale
		<b>RELAZIONE SULLA PERFORMANCE</b> Relazione sul Piano della performance di cui all'art. 10 del D. Lgs. n. 150 del 27/10/2009		Attuato	Personale
		<b>AMMONTARE COMPLESSIVO DEI PREMI</b> Ammontare complessivo dei premi stanziati, collegati alla performance	Art.20c.1	Attuato	Personale

		<p>Ammontare dei premi effettivamente distribuiti</p> <hr/> <p><b>DATI RELATIVI AI PREMI</b>  Dati relativi all'entità del premio mediamente conseguibile dal personale dirigenziale e non dirigenziale</p> <p>Dati relativi alla distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi</p> <p>Dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti, sia per i dipendenti</p> <hr/> <p><b>BENESSERE ORGANIZZATIVO</b></p>	Art.20c.2	Attuato	Personale
			Art.20c.3	Attuato	Personale
7	ENTI CONTROLLATI(2)	<p>Ciascuna amministrazione pubblica ed aggiorna annualmente l'elenco dei seguenti enti:</p> <p><b>ENTI PUBBLICI VIGILATI</b>  Art. 22, c. 1, lett. a  Elenco degli enti pubblici comunque denominati istituiti, vigilati e finanziati dall'Amministrazione medesima, ovvero per i quali l'Amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'Ente, con indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'Amministrazione stessa o delle attività di servizio pubblico affidate</p> <hr/> <p><b>SOCIETA' PARTECIPATE</b>  Art. 22, c.1, lett. b  Elenco delle società di cui l'Amministrazione detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria, indicandone l'entità e con indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'Amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate</p> <hr/> <p><b>ENTI DI DIRITTO PRIVATO CONTROLLATI</b>  Art. 22, c. 1, lett. c  Elenco degli enti di diritto privato comunque denominati in controllo da parte dell'Amministrazione con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'Amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate. Ai fini delle presenti disposizioni sono enti di diritto privato in controllo pubblico gli enti di diritto privato sottoposti a controllo da parte di amministrazioni pubbliche oppure gli enti costituiti o vigilati da pubbliche amministrazioni nei quali siano a queste riconosciuti, anche in assenza di partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi .  .....  Per ciascuno degli enti di cui sopra (enti pubblici vigilati, società partecipate, enti di diritto privato controllati) sono pubblicati i dati relativi a:  ragione sociale, misura dell'eventuale partecipazione dell'Amministrazione, durata dell'impegno, onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo,</p>	Art.22c.1, 2, 3 (in caso di inadempimento sanzioni di cui agli artt. 22, 47 e 49c.3)	Attuato	Finanziario
				Attuato	Finanziario
				//	Finanziario

		<p>trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari, incarichi di amministratore dell'Ente e relativo trattamento economico complessivo (c.2)</p> <p>Nel sito viene inserito il collegamento con i siti istituzionali degli enti suddetti (enti pubblici vigilati, società partecipate, enti di diritto privato controllati), nei quali sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo e ai soggetti titolari di incarico in applicazione degli artt. 14 e 15 (c.3)</p> <p>Sono inoltre pubblicati relativamente agli incarichi di Amministratore degli Enti suddetti conferiti a decorrere dal 4/5/2013, data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 39/2013, la <b>dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfiribilità dell'incarico</b> (all'atto del conferimento dell'incarico) e la <b>dichiarazione di insussistenza di una delle cause di incompatibilità con l'incarico</b> (nel corso dell'incarico con frequenza annuale) secondo quanto precisato dall'art. 20 del D. Lgs. n. 39/2013</p> <p>Le amministrazioni titolari di partecipazioni di controllo promuovono l'applicazione dei principi di trasparenza di cui ai commi 1, lettera b) e 2, da parte delle società direttamente controllate nei confronti delle società indirettamente controllate dalle medesime amministrazioni (c.5)</p> <p>Le disposizioni di cui all'art. 22 non trovano applicazione nei confronti delle società, partecipate da amministrazioni pubbliche, quotate in mercati regolamentati e loro controllate (c. 6)</p> <p><b>RAPPRESENTAZIONE GRAFICA</b> Art. 22, c. 1, lett. d Una o più rappresentazioni grafiche evidenziano i rapporti tra l'Amministrazione e gli enti di cui sopra</p>		Da attuare entro 31/12/2014	Finanziario
8	<b>ATTIVITA'E PROCEDIMENTI</b>	<p><b>DATI AGGREGATI ATTIVITA' AMMINISTRATIVA</b> Le pubbliche amministrazioni organizzano, a fini conoscitivi e statistici, i dati relativi alla propria attività amministrativa, in forma aggregata, per settori di attività, per competenza degli organi e degli uffici, per tipologia di procedimenti, li pubblicano e li tengono costantemente aggiornati (art. 24, c. 1)</p> <p><u>L'art. 49, c. 1, dispone che l'obbligo di pubblicazione dei dati di cui all'art. 24 decorre dal termine di sei mesi dall'entrata in vigore del D. Lgs. n. 33/2013, ovvero dal <b>20 ottobre 2013.</b></u></p> <p><b>TIPOLOGIE DI PROCEDIMENTO</b> Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili</li> <li>2) unità organizzative responsabili dell'istruttoria</li> <li>3) il nome del responsabile del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta istituzionale, nonché, ove diverso l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale</li> </ol>	Art.24 c. 1 e Art. 49, c.1	Da attuare entro 31/12/2014	tutti gli uffici per i dati di competenza
			Art. 35, c.1 e 2	Entro 31/12/2014 verificare completezza dati ed eventualmente completare	AAGG/finanziari a – servizi cittadino – gester – LL.PP. – PM

		<p>4) per i procedimenti ad istanza di parte, atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonché gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, recapiti telefonici e caselle di posta elettronica istituzionale a cui presentare le istanze</p> <p>5) modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardano</p> <p>6) termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante</p> <p>7) procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione</p> <p>8) strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli</p> <p>9) link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi previsti per la sua attivazione</p> <p>10) modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento</p> <p>11) nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale</p> <p>12) risultati delle indagini di customer satisfaction condotte sulla qualità dei servizi erogati attraverso diversi canali, con il relativo andamento (art. 35, c. 1)</p> <p>Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli e formulari. L'amministrazione non può respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo (art. 35, c. 2).</p>			
		<p><b>MONITORAGGIO TEMPI PROCEDIMENTALI</b></p> <p>a. Recapiti telefonici e casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti ai sensi degli artt. 43, 71 e 72 del DPR n. 445/2000</p> <p>b. Convenzioni-quadro volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati da parte delle amministrazioni procedenti all'acquisizione d'ufficio dei dati di cui all'art. 58 del codice dell'amministrazione digitale di cui al D. Lgs. n. 82/2005</p>	<p>Art. 24 c.2 e Art 49 c.1</p>	<p>Da attuare entro il 31/12/2014</p>	<p>AA. GG./finanziaria – serv cittadino – GESTER – LL. PP. - PM</p>

		c. Ulteriori modalità per la tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati ed informazioni, nonché per lo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive da parte delle amministrazioni precedenti			
9	PROVVEDIMENTI	<b>PROVVEDIMENTI ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO</b> Elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico. <u>La pubblicazione avviene mediante link all'archivio degli atti dell'albo on line</u>	Art.23	Attuato	Segreteria
		<b>PROVVEDIMENTI DEI DIRIGENTI</b> Elenchi dei provvedimenti adottati dai dirigenti. <u>La pubblicazione avviene mediante link all'archivio degli atti dell'albo on line</u>			
10	CONTROLLI SULLE IMPRESE	Elenchi delle tipologie di controllo a cui sono assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del settore di attività, indicando per ciascuna di esse i criteri e le relative modalità di svolgimento (c. 1, a)  Elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle attività di controllo che le imprese sono tenute a rispettare per ottemperare alle disposizioni normative (c. 1, b)  I dati suddetti devono essere pubblicati in modo dettagliato e facilmente comprensibile sia sul sito web istituzionale, sia sul sito <a href="http://www.impresainungiorno.gov.it">www.impresainungiorno.gov.it</a>	Art. 25	da attuare entro 31/12/2014	GESTER
11	BANDI DI GARA E CONTRATTI	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Informazioni relative alle procedure per l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture ai sensi del D. Lgs. n. 163/2006 (fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale ed in particolare quelli previsti dall'art. 1, c. 32 della L. n. 190/2012), tramite la pubblicazione di tabelle riassuntive contenenti le modalità di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi ai sensi del D. Lgs. n. 163/2006 ed inoltre: struttura proponente, oggetto del bando, elenco degli operatori invitati a presentare offerta, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera/servizio/fornitura, importo delle somme liquidate (entro il 31 gennaio di ogni anno tali informazioni, relativamente all'anno precedente, sono pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici e trasmesse in formato digitale all'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici. In sede di prima applicazione il termine è stato prorogato al 31 marzo 2013 ai sensi della L. n. 228/2012 art. 1, c. 418).</li> <li>• Delibera di autorizzazione a contrarre nell'ipotesi di cui all'art. 57, c. 6 del D. Lgs. n. 163/2006</li> </ul>	Art. 37	Attuato (occorre verificare se il formato del file è conforme alle prescrizioni della norma)	I SETTORI/AREE CHE BANDISCONO O EFFETTUANO GARE

12	<b>SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, VANTAGGI ECONOMICI (3)</b>	<p><b>CRITERI E MODALITA'</b>  Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell'art. 12 della legge n. 241/1990 e s. m. i., i criteri e le modalità cui le amministrazioni devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati (art. 26, c.1)</p> <p>--</p> <p><b>ATTI DI CONCESSIONE</b>  Le pubbliche amministrazioni <b>pubblicano gli atti di concessione</b> delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi dell'art. 12 della legge n. 241/1990 e s. m. i., di importo superiore a mille euro (art. 26, c. 2).</p> <p>La pubblicazione di cui all'art. 26, c. 2 comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario</li> <li>b) importo del vantaggio economico corrisposto</li> <li>c) norma o titolo a base dell'attribuzione</li> <li>d) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo</li> <li>e) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario</li> <li>f) link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato (art. 27, c.1)</li> </ul> <p>--</p> <p><b>ATTI DI CONCESSIONE</b>  Elenco dei soggetti beneficiari (<b>Albo dei beneficiari</b>)  Ai sensi dell'art. 27, c. 2, le informazioni di cui al c.1 dell'art. 27 sono riportate, nell'ambito della sezione "amministrazione trasparente" e secondo modalità di facile consultazione, in formato tabellare aperto che ne consenta l'esportazione, il trattamento ed il riutilizzo ai sensi dell'art. 7 e devono essere organizzate annualmente in un unico elenco per singola amministrazione.</p>	<p>Art. 26c.1</p> <p>Art. 26c.2</p> <p>Art. 26c.2 Art. 27</p>	<p>Attuato parzialmente (occorre inserire anche le altre fonti di normativa in materia)</p> <p>Da attuare entro 31/12/2014</p> <p>attuato</p>	<p>Settori ed aree interessate</p> <p>Settori ed aree interessate</p> <p>Settori ed aree interessate</p>
13	<b>BILANCI</b>	<p><b>BILANCIO PREVENTIVO E CONSUNTIVO</b> di ciascun anno. L'art. 8 del D. L. n. 66/2014, convertito in L. n. 89/2014, modificando l'art. 29 del D. Lgs. n. 33/2013, ha previsto l'integrale pubblicazione dei bilanci di previsione e dei conti consuntivi delle amministrazioni pubbliche e dei dati relativi alle entrate e alle spese, anche attraverso un portale unico, secondo uno schema definito con DPCM, sentita la Conferenza Unificata, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge</p> <p>--</p> <p><b>PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI</b>  Il piano di cui all'art. 19 del D. Lgs. n. 91/2011 è pubblicato con le integrazioni e gli aggiornamenti di cui all'art. 22 del medesimo D. Lgs. n. 91/2011.</p>	<p>Art.29c. 1</p> <p>Art.29c.2</p>	<p>Attuato</p> <p>Da attuare entro 31/12/2014</p>	<p>Finanziario</p> <p>Finanziario</p>

14	<b>BENI IMMOBILI E GESTIONE PATRIMONIO</b>	<b>PATRIMONIO IMMOBILIARE</b> Informazioni identificative degli immobili posseduti -- <b>CANONI DI LOCAZIONE O AFFITTO</b> Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti	Art. 30	Da attuare entro 31/12/2014	Finanziario – LL. PP. – serv. Citt.
15	<b>CONTROLLI E RILIEVI SULL'AMMINISTRAZIONE</b>	Vengono pubblicati, unitamente agli atti cui si riferiscono, i rilievi recepiti degli organi di controllo interno, degli organi di revisione amministrativa e contabile, tutti i rilievi ancorchè recepiti della Corte dei Conti, riguardanti l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione o dei singoli uffici	Art. 31c.1	//	Finanziario
16	<b>SERVIZI EROGATI</b>	<b>CARTA DEI SERVIZI O STANDARD DI QUALITA'</b> <hr/> <b>COSTI CONTABILIZZATI</b> Elenco dei servizi forniti agli utenti L'ente, individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi ai sensi dell'art.10, c. 5 del D. Lgs. n. 33/2013 e del D. Lgs. n. 279/1997, pubblica i costi contabilizzati, evidenziando quelli effettivamente sostenuti e quelli imputati al personale per ogni servizio erogato e il relativo andamento nel tempo. <hr/> <b>TEMPI MEDI DI EROGAZIONE DEI SERVIZI</b> , con riferimento all'esercizio finanziario precedente	Art.32c.1	Da attuare entro 31/12/2014	LL.PP. – serv. Citt. –
			Art.32c.2	Da attuare entro 31/12/2014	LL. PP. – serv. Citt.
			Art.32c.2	Da attuare entro 31/12/2014	LL. PP. – sev. Citt.
17	<b>PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	<b>INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI</b> Ovvero un indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture. L'art. 33 del D. Lgs. n. 33/2013 è stato sostituito dall'art. 8 del D. L. n. 66/2014, convertito in L. n. 89/2014, e nel nuovo testo <b>oltre alla pubblicazione con cadenza annuale è prevista, a partire dal 2015, la pubblicazione di un indicatore dei tempi medi trimestrale.</b> <hr/> <b>IBAN E PAGAMENTI INFORMATICI</b> Le pubbliche amministrazioni pubblicano e specificano nelle richieste di pagamento: i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria,	Art. 33	Attuato parzialmente – da completare entro 31/12/2014	Finanziario
			Art. 36	Attuato	Finanziario

		tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonchè i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento			
18	<b>OPERE PUBBLICHE</b>	<p>Le pubbliche amministrazioni pubblicano tempestivamente:          Documenti di programmazione, anche pluriennale, delle opere pubbliche di competenza dell'amministrazione          Linee guida per la valutazione degli investimenti          Relazioni annuali</p> <p>Le pubbliche amministrazioni, fermi restando gli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 128 del D. Lgs. n. 163/2006, pubblicano le informazioni relative a :</p> <p><b>tempi, costi unitari e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche completate.</b></p> <p>Le suddette informazioni sono pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto dall'Autorità di vigilanza che ne cura altresì la raccolta e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale al fine di consentirne una agevole comparazione.</p>	Art. 38	Attuato	LL. PP.
19	<b>PIANIFICAZIONE E GOVERNO DEL TERRITORIO</b>	<p>Atti di governo del territorio quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piano paesistico, strumenti urbanistici generali e di attuazione, nonché le loro varianti;          per ciascuno degli atti di cui al punto precedente sono pubblicati tempestivamente gli schemi di provvedimento, prima che siano portati all'approvazione; le delibere di adozione o approvazione; gli allegati tecnici (art. 39, c.1)</p> <p>Ai sensi dell'art. 39, c. 3, la pubblicità degli atti di cui al c. 1 lett. a, è condizione di efficacia degli atti stessi</p> <p>La documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale comunque denominato vigente, nonché delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino premialità edificatorie a fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse è pubblicata in una sezione apposita nel sito del Comune interessato, continuamente aggiornata (art. 39, c. 2)</p> <p>Art. 39, c. 4: restano ferme le discipline di dettaglio previste dalla vigente legislazione statale e regionale</p>	Art. 39	Attuato	GESTER
20	<b>INFORMAZIONI AMBIENTALI</b>	<p>Vengono pubblicate le informazioni ambientali di cui all'art. 2, c. 1, del D. Lgs. n. 195/2005.          Sono fatti salvi casi di esclusione del diritto di accesso alle informazioni ambientali di cui</p>	Art. 40	Attuato	GESTER

21	<b>INTERVENTI STRORDINARI DI EMERGENZA</b>	<p>all'art. 5 del D. Lgs. n. 195/2005 (c. 3)</p> <p>Le pubbliche amministrazioni che adottano provvedimenti contingibili e urgenti e, in generale, provvedimenti di carattere straordinario, in caso di calamità naturali e di altre emergenze, pubblicano:</p> <p>a. i provvedimenti adottati con l'indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché con l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti</p> <p>b. Termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari</p> <p>c. Costo previsto degli interventi e costo effettivo sostenuto dall'amministrazione</p> <p>d. Particolari forme di partecipazione degli interessati ai procedimenti di adozione dei provvedimenti straordinari</p>	Art.42	//	Settore competente all'adozione dei provvedimenti
21 bis	<b>MISURE IN MATERIA DI PAGAMENTO DEI DEBITI</b>	<p><b>SENTENZE PER VIOLAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PAGAMENTO DEI DEBITI</b></p> <p>Su segnalazione del revisore contabile, la procura regionale competente della Corte dei Conti esercita l'azione nei confronti dei responsabili dei servizi interessati che, senza giustificato motivo, non hanno richiesto gli spazi finanziari nei termini e secondo le modalità previste, ovvero non hanno effettuato entro l'esercizio finanziario 2013, pagamenti per almeno il 90 per cento degli spazi concessi. Nei confronti dei soggetti di cui al precedente periodo e degli eventuali corresponsabili, per i quali risulti accertata la responsabilità ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, la competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti irroga una sanzione pecuniaria pari a due mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali. L'importo delle sanzioni è acquisito al bilancio dell'Ente. Sino a quando le sentenze di condanna non siano state eseguite per l'intero importo, esse restano pubblicate, osservando le cautele previste dalla normativa in materia di tutela dei dati sensibili, sul sito istituzionale dell'ente, con l'indicazione degli estremi della decisione e della somma a credito.</p> <p>--</p> <p><b>ELENCO DEI DEBITI</b></p> <p>Pubblicazione entro il 5 luglio 2013, dell'elenco completo, secondo l'ordine cronologico di emissione della fattura o della equivalente richiesta di pagamento, dei debiti per i quali è stata effettuata comunicazione ai creditori ai sensi del primo periodo del c. 9 dell'art. 6 del D.L. n. 35/2013, convertito nella L. n. 64/2013, con indicazione dell'importo e della data prevista per il pagamento comunicata al creditore.</p> <p>La mancata pubblicazione è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi del D. Lgs. n. 165/2001. I dirigenti responsabili sono assoggettati altresì ad una sanzione pecuniaria pari a 100 euro per ogni giorno di ritardo nella certificazione del</p>	D.L.n.35/2013 conv in L.n. 64/2013 art1c.4	//	Finanziario

		credito.			
22	ALTRI CONTENUTI - CORRUZIONE	<p><b>PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</b>, nonché responsabile della prevenzione della corruzione, responsabile della trasparenza, regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione edell'illegalità, relazione del responsabile della corruzione da redigersi entro il 15 dicembre di ogni anno</p> <p><b>ATTI DI ADEGUAMENTO A PROVVEDIMENTI DELLA CIVIT (ora ANAC)</b> Atti adottati in ottemperanza a provvedimenti della CIVIT (ora ANAC) in materia di vigilanza e controllo nell'anticorruzione</p> <p><b>ATTI DI ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI</b> Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 39/2013\</p>	<p>Art. 43 Delibera CIVIT 105/2010 e 2/2012 Art.1,c.14 L. 190/2012</p> <p>Art. 1, c.3 L. 190/2012</p> <p>Art.18, c. 5 D. Lgs. 39/2013</p>	<p>Attuato</p> <p>//</p> <p>//</p>	<p>Resp prev corruzione</p> <p>Resp prev corruzione</p> <p>Resp prev corruzione</p>
23	ALTRI CONTENUTI – ACCESSO CIVICO	<p>Nome del responsabile della trasparenza cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con l'indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale.</p> <p>Nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale</p>	Artt. 5, c. 1 e 4	Attuato	resp trasparenza
24	ALTRI CONTENUTI – ACCESSIBILITA', CATALOGO DATI, METADATI E BANCHE DATI	<p>Regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo dei dati</p> <p>Catalogo dei dati, dei metadati e delle relative banche dati in possesso delle amministrazioni</p>	Art. 52 c.1 D. Lgs. 82/2005 modificato dall'art.9c.1 lett a del D. L. 179/2012 convertito in L. 221/2012	Da attuare entro 31/12/2014	Informatica

		<p>Obiettivi di accessibilità per l'anno in corso e stato di attuazione. Scadenza dell'obbligo: 31 marzo di ogni anno</p>	<p>Art.9 c.7 D.L. 179/2012 con vertito in L. 221/2012</p>	<p>Da attuare entro 31/12/2014</p>	<p>Informatica</p>
25	<p><b>ALTRI CONTENUTI – DATI ULTERIORI</b></p>	<p><b>RAPPORTO E RELAZIONE DI FINE MANDATO</b> La relazione di fine mandato, redatta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario comunale è sottoscritta dal Sindaco non oltre il novantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato. Entro e non oltre dieci giorni dopo la sottoscrizione della relazione, essa deve risultare certificata dall'organo di revisione dell'ente locale e, nello stesso termine, trasmessa al Tavolo tecnico interistituzionale, se insediato, istituito presso la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, composto pariteticamente da rappresentanti ministeriali e degli enti locali. Il Tavolo verifica, per quanto di competenza, la conformità di quanto esposto nella relazione di fine mandato con i dati finanziari in proprio possesso e con le informazioni fatte pervenire dagli enti locali alla banca dati di cui all'art. 13 della L. n. 196/2009 ed invia, entro venti giorni, apposito rapporto al Sindaco. Il rapporto e la relazione di fine mandato sono pubblicati sul sito web istituzionale del Comune entro il giorno successivo alla data di ricevimento del rapporto del suddetto Tavolo, da parte del Sindaco. Entrambi i documenti sono inoltre trasmessi dal Sindaco alla Conferenza permanente per il Coordinamento della finanza pubblica.</p> <p><b>RELAZIONE DI INIZIO MANDATO</b> La relazione di inizio mandato, redatta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario comunale è sottoscritta dal Sindaco non oltre il novantesimo giorno dall'inizio del mandato. La relazione è volta a verificare la situazione finanziaria e patrimoniale e la misura dell'indebitamento degli enti. Sulla base delle risultanze della relazione medesima, il Sindaco, ove ne sussistano i presupposti, può ricorrere alle procedure di riequilibrio finanziario vigenti. La relazione di inizio mandato è pubblicata sul sito web istituzionale del Comune.</p> <p><b>SPESE DI RAPPRESENTANZA</b></p>	<p>Art.4 c.2 D. Lgs. 149/2011</p>	<p>Attuato</p>	<p>Finanziario</p>
			<p>Art. 4 bis D. Lgs. 149/2011</p>	<p>Attuato</p>	<p>Finanziario</p>

	Prospetto annuale concernente le spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo degli enti locali, allegato al rendiconto di cui all'art. 227 del D. Lgs. n. 267/2000 e s. m. i. (il prospetto è trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti ed è pubblicato sul sito web istituzionale dell'Ente entro dieci giorni dall'approvazione del rendiconto)	Art. 16 c. 26 D. L. 138/2011, convertito in L. 148/2011	Da attuare entro 31/12/2014	Finanziario
--	---	---	-----------------------------	-------------

- (1) **Gli articoli senza riferimenti a leggi, D. L. O D. Lgs, si intendono articoli del D. Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.**
- (2) **Nel caso di mancata o incompleta pubblicazione dei dati relativi agli enti di cui all'art. 22, c.1 è vietata l'erogazione in loro favore di somme a qualsivoglia titolo da parte dell'Amministrazione interessata (art. 22, c.4).  
La violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 22, c. 2, dà luogo ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della violazione. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento, ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento (art. 47, c.2).**
- (3) **La pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongono concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario (art. 26, c. 3)  
E' esclusa la pubblicazione dei dati identificati delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti in oggetto qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico – sociale degli interessati (art. 26, c.4)**